

PROGETTO DI LEGGE N. 0254

OGGETTO:

**“INTERVENTI REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO E LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE MINIME”**

di iniziativa dei Consiglieri:

RELAZIONE

L'impresa minima é la piú piccola forma d'impresa lombarda.

Partendo dall'idea imprenditoriale, dalla volontá imprenditoriale di una o piú persone e per ovvia giustizia sociale da limitate possibilitá economiche, troveremo come conseguenza logica l'insediamento dell'impresa nella superficie che il mercato offre a prezzi piú raggiungibili, cioé superfici piccole.

Si sceglierá la superficie minima indispensabile per la realizzazione dell'idea imprenditoriale.

- Gli attuali termini impresa individuale e microimpresa definiti tramite i parametri occupati e fatturato (racc. 361/03/CE) non sono indici della dimensione fisica di una impresa a sede fissa. L'impresa individuale puó ad esempio essere svolta in un appartamento come in grandi capannoni, le dimensioni fisiche sono variabili, dal "piccolo" al "grande". Una microimpresa, é tale se ha meno di 10 occupati e un fatturato inferiore ai 2 milioni € annui. Con questi parametri la microimpresa varia fisicamente da "piccolo" a "grande" nuovamente. Questo fattore fa sí che imprese fisicamente piccole e grandi non siano considerate separatamente, facendo concorrere assieme entitá fisicamente diseguali.

- Sebbene esista il termine "esercizi di vicinato" (Decreto Bersani) che utilizzano la superficie come parametro (fino a 150 mq nei centri urbani piccoli e 250 mq nei centri urbani grandi) riguardano tuttavia solo le attivitá di commercio, oltretutto il limite pone insieme nuovamente entitá dimensionali molto differenti: un negozio di 150/250 mq ha un "motore" economico nettamente diverso da un negozio di 50 mq, oltre che essere una realtá sociale diversa.

- Anche il recente sostegno delle "botteghe storiche", per quanto necessario ed apprezzabile, non rende giustizia alla dimensione e riguarda solo le attivitá appunto storiche. Non tutti ereditano o possono acquistare un' attivitá storica.

La Regione Lombardia, con la presente intende promuovere il riconoscimento delle imprese minime, integrando la racc. 361/03/CE, in vigore in Italia dal gennaio 2005 con il parametro aggiuntivo della superficie e la conseguente individuazione della tipologia d'impresa, per la tutela e la promozione dell'impresa a sede fissa svolta in piccole superfici.

La proposta di legge si sviluppa in 7 punti:

Articolo 1: Definizione di "impresa minima".

Articolo 2: La regione individua tramite un registro le imprese minime, le quali dovranno iscriversi per essere riconosciute come tali.

Articolo 3: La regione stabilisce una serie di interventi mirati a tutelare le imprese minime.

Articolo 4: Le condizioni per accedere agli aiuti.

Articolo 5: Modalitá di procedura della Regione al fine di instaurare tutti i meccanismi necessari ad attuare la presente legge.

Articolo 6: Delega decisionale agli enti competenti

Articolo 7: Norma finanziaria.

ARTICOLATO

Articolo 1 (Definizione)

1. Per impresa minima si intende un'entità imprenditoriale, come da Racc. 361/03/CE, con un'unica sede fissa avente superficie non superiore a 50 mq. Tale superficie può essere estesa a 80 mq nel caso che l'impresa svolga in questo ambito anche attività di produzione diretta artigianale o industriale, oltre a quelle di commercio o servizio.

Articolo 2 (Riconoscimento e registro regionale)

1. La Regione Lombardia istituisce il registro regionale delle imprese minime. Possono presentare domanda di iscrizione a tale registro tutte le imprese di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale, che valuta le domande di iscrizione, è responsabile della tenuta del registro e lo aggiorna a cadenza trimestrale con proprio atto.
3. La Regione Lombardia riconosce il sistema delle imprese minime, costituito da tutte le entità imprenditoriali iscritte al registro di cui ai commi precedenti e presenti nel territorio regionale, come soggetti da promuovere e valorizzare.
4. La Regione, attraverso gli interventi previsti dal seguente articolo, promuove la conoscenza, la valorizzazione e la messa in rete a livello regionale delle imprese minime presenti sul proprio territorio e facenti parte del relativo sistema.

Articolo 3 (Aree di intervento regionale)

1. La Regione, al fine di favorire la tutela e lo sviluppo delle imprese minime, nell'ambito delle proprie competenze promuove interventi a loro favore diretti a:
 - a) riqualificare le imprese attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali;
 - b) sviluppare l'assistenza tecnica, la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale;
 - c) favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito;
 - d) realizzare lo sviluppo di forme associative tra imprese minime al fine di promuoverne il consolidamento e la crescita;
 - e) attività di pubblicità e promozione delle attività di cui all'articolo 1 e la messa in rete del sistema.

Articolo 4 **(Beneficiari dei contributi regionali)**

1. Possono richiedere il contributo regionale per interventi citati tra quelli dell'articolo precedente coloro che risultano, all'atto della presentazione della domanda, iscritti al registro di cui all'articolo 2.
2. I contributi regionali sono concessi, in forma di contributi in conto capitale e di contributi in conto interesse, nei limiti dell'aiuto *de minimis*, come definito dall'Unione Europea.
3. I contributi in conto capitale e in conto interesse sono cumulabili tra di loro nel rispetto dei limiti dell'aiuto *de minimis* e comunque entro gli importi massimi di spesa ammissibile definiti con la deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 5 **(Disposizioni attuative)**

1. In coerenza con le linee della programmazione regionale di settore, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge:
 - a) le modalità per la presentazione delle domande, dei progetti e dei contributi relativi agli interventi di cui all'articolo 3 e 4;
 - b) i tempi per la realizzazione degli interventi;
 - c) i requisiti dei soggetti beneficiari;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti e l'ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi;
 - e) gli importi massimi di spesa da ammettere a contribuzione;
 - f) la forma di contribuzione ammessa e la relativa percentuale;
 - g) le modalità di erogazione dei contributi;
 - h) le condizioni di cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni pubbliche;
 - i) le modalità dei controlli.

Articolo 6 **(Procedure)**

1. L'esame delle domande è effettuato dalla direzione generale competente.
2. I provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi sono adottati con provvedimento del direttore generale della direzione regionale competente.
3. Con apposito provvedimento del direttore generale competente vengono inoltre definiti i casi di revoca dei contributi regionali di cui alla presente legge.

Articolo 7
(Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste nella presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.